

CITTÀ DI ACRI

Provincia di Cosenza

Ordinanza n. 184/2023 Del 31 dicembre 2023

Oggetto: Divieto assoluto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio sul territorio comunale dalle ore 18:00 del giorno 31 dicembre 2023 alle ore 24:00 del giorno 01 gennaio 2024

IL SINDACO

PREMESSO che:

- è diffusa la consuetudine di celebrare le festività di fine anno, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo può risultare pericoloso;
- esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico - in quanto si tratta di materiali esplodenti che possono provocare danni fisici, talvolta di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- si possono determinare conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, comporta frequentemente la perdita dell'orientamento, esponendoli anche al rischio di smarrimento e/o investimento;
- lo sparo e il lancio dei predetti fuochi d'artificio viene effettuato molte volte da minori, i quali utilizzano detti materiali esplodenti con imperizia tale da rappresentare un pericolo reale e concreto per sé stessi e per le persone e cose che si trovano nel posto dove avvengono gli spari;

RITENUTO pertanto opportuno:

- promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini, degli ammali e del patrimonio comunale in generale;
- limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le aree private, vie e piazze ove si trovino delle persone e degli animali detenuti o randagi;
- disporre il divieto di utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile ed esplodente di cui sia oggettivamente implicita la potenziale pericolosità dalle ore 18:00 del giorno 31 dicembre 2023 alle ore 24:00 del giorno 1 gennaio 2024;

RILEVATO altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO pertanto, necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale, limitatamente dalle 18:00 del 31 Dicembre 2023 e fino alle ore 24:00 dell'1 Gennaio 2024;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI

- il T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 289 del 24 novembre 1981;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- la legge 18 aprile 2017, n. 48;
- gli artt. 50, comma 5, e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; per i motivi evidenziati in premessa

ORDINA

• con decorrenza dalle ore 18,00 del 31 Dicembre 2023 fino alle ore 24,00 del 01 Gennaio 2024, a tutela della salute e dell'incolumità delle persone e degli animali e per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati, il divieto, su tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio di cui al comma 2 dell'articolo 3 del D.Lgs. 29/07/2015, n. 123: "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici".

DISPONE CHE

Sia fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza.

Il Servizio di Polizia Locale e tutti gli altri Agenti della forza pubblica siano incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;

Le violazioni a quanto sopra stabilito, siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui gli articoli 13 e 20 della Legge 689/1981.

DISPONE INOLTRE

- che il provvedimento sia esecutivo dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Acri;
- che la presente Ordinanza venga resa nota alla Cittadinanza in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;
- pubblicazione sul sito Web del Comune di Acri;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento, chiunque può proporre ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui al D.Lgs 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione dell'atto impugnato.

Il Sindaco

Avv. Pino Capalbo Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/9399